

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento dell'entrata in vigore delle suddette norme, già prorogate al 1° gennaio 1997 dal decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, per consentire alle amministrazioni dello Stato di continuare ad effettuare i pagamenti mediante l'emissione dei titoli di spesa previsti dalle disposizioni vigenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Entrata in vigore del mandato informatico e procedure di rendicontazione

1. Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di avvio delle procedure di rendicontazione per le operazioni di entrata e di uscita effettuate con modalità non informatiche, con riferimento alle tipologie previste dall'articolo 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Vice Guardasigilli: FERRI

1997

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 1997.

Disposizioni sull'utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 3 aprile 1926, n. 746;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 novembre 1944, n. 436;

Visto l'art. 2, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», nel prosieguo del presente decreto denominata «legge»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 1997, recante «Disposizioni transitorie sull'utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche» e valutate le indicazioni pervenute in relazione alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri U.C.A. /1131/II.4.13.1 del 21 gennaio 1997;

Considerato che, ai sensi del comma 121 del medesimo art. 2 della legge, occorre individuare i soggetti cui è consentito l'uso esclusivo di autovetture di servizio;

Ritenuta la necessità di salvaguardare le esigenze funzionali di servizio e di sicurezza personale e l'opportunità di individuare, in tale ambito, categorie di funzionari ai quali consentire l'utilizzo prioritario delle autovetture, in attesa dei risultati dell'analisi tecnico-economica di cui all'art. 2, comma 119, della legge;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito delle magistrature e delle amministrazioni dello Stato, possono essere assegnate in uso esclusivo autovetture di servizio ai titolari delle seguenti cariche e di quelle ad esse equiparate, nonché ai titolari di quelle che saranno con successivo provvedimento individuate sia per le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 123, della legge, sia per le Forze di polizia ivi non considerate:

a) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato;

b) presidenti di autorità indipendenti;

c) Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretari generali di Ministeri, Vice Segretario generale del Presidenza del Consiglio dei Ministri, capi di gabinetto di Ministri, dirigenti generali dello Stato di livello B o superiore preposti a strutture aventi rango corrispondente;

d) commissari del Governo presso le regioni.

2. Ulteriori categorie di soggetti destinatari di autovetture ad uso esclusivo potranno essere individuate successivamente al completamento delle analisi tecnico-economiche previste dall'art. 2, comma 119, della legge.

3. Relativamente alle autovetture assegnate alle autorità di cui all'art. 2, comma 118, della legge, nonché alle cariche di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1, restano ferme le competenze del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

Art. 2.

1. In attesa dei risultati delle analisi tecnico-economiche di cui all'art. 2, comma 119, della legge, le amministrazioni pubbliche adottano, con immediatezza ed in ogni caso entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, piani di utilizzo intensivo delle autovetture attualmente in dotazione e del relativo personale di guida.

2. I piani di cui al comma 1 possono prevedere l'assegnazione di autovetture, per il 1997, ai soggetti preposti alle strutture qui di seguito elencate o ad altre eventuali, da individuarsi con apposito provvedimento dell'autorità competente:

a) Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uffici equiparati di cui all'art. 18, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché Direzioni generali delle amministrazioni dello Stato ed uffici equiparati, ancorché periferici;

b) tribunali amministrativi regionali, sezioni e procure regionali della Corte dei conti, avvocature distrettuali dello Stato;

c) uffici legislativi, segreterie particolari ed uffici stampa di Ministri, ragionerie centrali dello Stato;

d) Direzione nazionale antimafia, corti di appello, procure generali della Repubblica presso le corti di appello, tribunali, procure della Repubblica presso i

tribunali, tribunali per i minori, procure della Repubblica presso i tribunali per i minori, preture, procure della Repubblica presso le preture.

3. L'utilizzo delle vetture di cui al comma 2 può essere consentito per esigenze di servizio del titolare, compresi gli accompagnamenti al e dal luogo di lavoro e gli spostamenti motivati da esigenze di sicurezza, fermo restando l'ottimale perseguimento degli obiettivi della struttura.

4. Sino all'adozione dei piani e non oltre il termine di trenta giorni di cui al comma 1, l'utilizzo delle autovetture di servizio è disciplinato dalle vigenti disposizioni. Per gli enti pubblici non economici e le altre amministrazioni pubbliche resta ferma, ove prevista, la possibilità di utilizzo esclusivo da parte dei presidenti o cariche individuali equiparate e dei direttori generali o equiparati.

5. Restano ferme, per le forze di polizia non considerate nell'art. 2, comma 123, della legge, le attuali condizioni di utilizzo del parco autovetture fino all'adozione del provvedimento di cui all'art. 1, comma 1.

6. Sono in ogni caso fatte salve le esigenze di sicurezza, individuate dagli organi competenti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione degli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Presidente: PRODI

97A1658

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 febbraio 1997.

Riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale all'acqua minerale «Monteferrante» di Monteferrante.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 gennaio 1996 con la quale il sindaco del comune di Monteferrante (Chieti), ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1972, n. 105, dell'acqua da denominarsi «Monteferrante», che sgorga dalla sorgente Fonte San Giovanni ubicata nella concessione mineraria in località San Giovanni del comune di Monteferrante (Chieti) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/92;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale naturale Monteferrante del comune di Monteferrante (Chieti).